



Provincia di Como

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 12 / 2019

Prot. n. 16792 del 02.05.2019

**OGGETTO: SECONDA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.),
ADOTTATA DAL COMUNE DI BINAGO (CO) CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 02 DELL' 8 GENNAIO 2019. PROVVEDIMENTO
DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).**

IL RESPONSABILE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche ed integrazioni.
- Visti gli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto l’ art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP, la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
 - ✓ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ✓ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di

Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;

- ✓ “Criteri e modalità per l'individuazione delle aree destinate all'attività agricola, ai sensi dell'art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.

Atteso che:

- Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29 ottobre 2009, divenuto efficace dalla relativa data di pubblicazione sul BURL n. 12 del 24 marzo 2010 - Serie Avvisi e Concorsi.
- Il PGT approvato e pubblicato sul BURL è stato successivamente revisionato con variante adottata dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 assunta in data 22 ottobre 2013, approvata definitivamente con deliberazione Consiliare n. 02 del 18 marzo 2014, pubblicata sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 16 del 16 aprile 2014.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02 maggio 2017, è stato dato avvio al procedimento di redazione della seconda variante al PGT vigente, unitamente alla relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i. (pubblicata sul BURL il 24 gennaio 2008), individuando contestualmente le Autorità Procedente e Competente in materia di VAS.
- In data 14 dicembre 2018 si è svolta la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della variante al PGT in questione.
- La Provincia di Como, con nota n. 44750 del 03 dicembre 2018, ha espresso il proprio parere di competenza, in occasione della succitata Conferenza.
- E' stato emesso il Decreto di esclusione dalla VAS, prot. n. 12452 in data 14 dicembre 2018, ed è stata data informazione circa la decisione con avviso prot. n. 12458 in pari data, pubblicato sul sito web SIVAS.
- Il Decreto di esclusione dalla VAS è stato messo a disposizione del pubblico e pubblicato anch'esso sul sito web SIVAS, come richiesto dalla normativa vigente.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 dell' 8 gennaio 2019, il Comune ha adottato la variante al PGT in oggetto.

Dato atto che:

- Con L.R. n° 17 del 4 dicembre 2018, è stato modificato il comma 5 - art. 5 della L.R. n. 31/2014 e s.m.i. (mediante la possibilità di prorogare di dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale la validità dei Documenti di Piano dei Comuni che non avevano già provveduto in tal senso entro i termini di scadenza del Documento di Piano stesso).
- Tale proroga si sarebbe dovuta effettuare entro la pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione definitiva dell'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi della succitata L.R. 31/2014 e s.m.i., mediante una specifica deliberazione di Consiglio Comunale.
- Con D.C.R. n. XI/411 del 19 dicembre 2018, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la suddetta integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014 e s.m.i., la cui efficacia è stata subordinata alla pubblicazione sul BURL del relativo avviso di approvazione (previsto indicativamente nei primi mesi del 2019).

- In attesa della pubblicazione de quo sul BURL, da parte di Regione Lombardia, considerato che la seconda variante al PGT adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 dell' 8 gennaio 2019, costituiva anche variante al vigente Documento di Piano, con deliberazione n. 06 del 19 febbraio 2019, il Consiglio Comunale ha prorogato, sino ai termini previsti dalla legislazione regionale, le previsioni del Documento di Piano del PGT vigente.
- Il soprarichiamato avviso di approvazione dell'integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014 e s.m.i., è stato pubblicato sul BURL n. 11 del 13 marzo 2019 – Serie Avvisi e Concorsi.

Atteso altresì che:

- Con nota n. 566 del 16 gennaio 2019, ricevuta da questo Ente nella medesima data, il Comune ha trasmesso alla Provincia i relativi atti ed elaborati, chiedendone contestualmente, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., l'attivazione della procedura di valutazione di compatibilità rispetto al PTCP.
- Con lettera n. 2412 del 21 gennaio 2019, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- Con successiva nota prot. n. 14721 del 12 aprile 2019, la Provincia ha indetto per il 19 aprile 2019 un incontro con il Comune, finalizzato al confronto sulle tematiche oggetto della valutazione di compatibilità in corso.
- Detto incontro, del quale è stato redatto verbale trasmesso al Comune a mezzo di posta elettronica il 30 aprile 2019, ha avuto luogo nella data stabilita.
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP dello strumento urbanistico in oggetto, risulta essere il 15 maggio 2019.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- la valutazione di compatibilità della Variante al PGT rispetto al PTCP del presente provvedimento riguarda:

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;

- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP costituisce inoltre condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

- B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.**

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali e loro varianti.

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte di Variante contenute nel documento in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti.

Conseguentemente, le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

La Variante al PGT introduce modifiche al Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del vigente PGT, riguardanti essenzialmente la restituzione alla rete ecologica di parte di aree di trasformazione, nuova previsione di area a standards e aggiornamento cartografico. La Variante inoltre introduce alcune modifica alla normativa del Piano delle Regole. La variante propone un bilancio ecologico positivo ai sensi della L.R. 31/2014 e s.m.i. e del PTCP.

1.3 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP e gli indici di sostenibilità insediativa - criteri premiali

La normativa regionale stabilisce (art. 8, comma 2 della L.R. 12/2005) che il Documento di Piano del PGT determini sia gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale, tenendo conto della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo del suolo, sia le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale.

Nella Variante al PGT di Binago vengono proposte modifiche agli ambiti di trasformazione esistenti e una nuova area di espansione (Modifica 5), in cui si prevede l'ampliamento mediante l'inserimento di una nuova porzione di superficie di 7.437 mq, appartenente alla rete ecologica del PTCP.

Di seguito vengono riassunti i calcoli relativi al consumo di suolo definito dal PTCP per il Comune di Binago:

Superficie ammissibile delle espansioni (S.A.E.):	74.065 mq
Superficie delle aree di espansione del PGT:	23.809 mq
Variante PGT 2014	<u>23.161 mq</u>
Superficie residua (1° variante)	27.095 mq
Superficie di espansione della presente variante	-7.437 mq
Superficie di aree restituite alla rete ecologica che comportavano consumo di suolo	<u>+20.113 mq</u>
Superficie residua della presente variante	<u>39.771 mq</u>

La Superficie Limite Ammissibile di Espansione (LAE) residua e quantificata in a 39.771 mq, dovrà essere utilizzata quale limite quantitativo di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

1.4 La rete ecologica

La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si pone lo scopo di salvaguardare il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando i processi di estinzione locale, l'impovertimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità.

La rete ecologica provinciale è articolata in:

- a) elementi costitutivi fondamentali;
- b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi.

Nelle aree della rete ecologica provinciale sono escluse le azioni di modifica e deterioramento dell'ecosistema fra cui le attività di edificazione e mutamento di destinazione d'uso del suolo, con alcune eccezioni. Le zone tampone rientrano fra queste eccezioni.

La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle norme dello stesso PTCP.

La Variante al PGT non identifica gli azionamenti riconducibili alla rete ecologica provinciale, prescrizione già inserita nel provvedimento di Compatibilità del PGT con il PTCP n. 6 del 26

febbraio 2014 e ribadita nel contributo in sede di parere di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Provinciale.

Si ritiene pertanto che siano assoggettabili alla disciplina dell'articolo 11 delle NTA del PTCP:

- ***Zone PAU;***
- ***Zone RNP;***
- ***Zone AAC.***

La Variante al PGT propone anche l'inserimento in rete ecologica delle seguenti aree attualmente inserite nell'area urbanizzata:

AT1a (Modifica 1) per complessivi mq 14.410 (previsione del PGT vigente concorrente al rispetto del limite di consumo di suolo definito dal PTCP). Si tratta di un'ampia area prativa che viene ricondotta quasi interamente al sistema della rete ecologica, fatta salva una parte in continuità con l'urbanizzato che viene mantenuta in trasformazione a standard (parcheggi);

ATP1 (Modifica 2) per complessivi mq 5.703 (previsione del PGT vigente concorrente al rispetto del limite di consumo di suolo definito dal PTCP). Si tratta di un'area prativa che viene ricondotta al sistema della rete ecologica provinciale e al sistema delle aree agricole;

RFR3 (Modifica 3) per complessivi mq 1.311 (previsione del PGT vigente non concorrente al rispetto del limite di consumo di suolo definito dal PTCP). Si tratta di un'area prativa che viene ricondotta al sistema della rete ecologica provinciale e al sistema delle aree agricole.

Non si rilevano criticità in relazione alla proposta per le caratteristiche di pregio ambientale di tali ambiti (soprattutto in relazione agli ambiti AT1a e ATP1).

La "Modifica 5" rappresenta l'unico ambito della Variante al PGT in cui è prevista l'espansione nelle aree di rete ecologica. Si tratta di un'area attualmente prativa sulla quale viene proposto l'ampliamento dell'attuale area sportiva esistente, allo scopo di consentire l'inserimento del campo da calcio, rilocalizzando in tal modo la struttura prevista nell'ambito di trasformazione AT1a (che viene contestualmente ridimensionato). La superficie di rete ecologica interessata dall'ampliamento è pari a mq 7.437 e per la quale ***non si ravvedono elementi di criticità in relazione al funzionamento della rete ecologica.***

1.5 Gli ambiti destinati all'attività agricola

L'art. 15, comma 4, della L.R. n. 12/2005, stabilisce che *"Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti."*

L'art. 15, comma 5, stabilisce altresì che *"Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale."*

In attuazione della sopracitata normativa Regionale, l'art. 15 delle NTA del PTCP dispone, rispettivamente ai comma 2, 3 e 4, che:

- *"Il PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-ambientale e produttivo, identifica gli ambiti agricoli di cui all'art. 15 della L.R. n. 12/2005, corrispondenti al sistema della rete ecologica provinciale. La Provincia, entro 90 giorni dall'approvazione del PTCP, definisce i "Criteri e le modalità per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate all'attività agricola."*

- *“Per le finalità di cui sopra gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano all'interno della rete ecologica le aree a vocazione agricola ovvero quelle che per collocazione, dimensioni, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un'attività agricola razionale e remunerativa. L'individuazione di tali aree deve essere effettuata evitando la frammentazione dei comparti agricoli e la formazione di aree residuali, mantenendo cioè unità di adeguata estensione e compattezza.”*
- *“In tali aree, per l'edificazione ai fini agricoli, si applicano le disposizioni della L.R. 12/2005.”*

La Variante al PGT consente per i fabbricati esistenti nelle aree agricole AAC utilizzati per attività diverse dalla agricoltura, un aumento una tantum pari a mc 100 se già dotati dei requisiti geometrici per la licenza d'uso.

Nella norma occorre precisare che se detti fabbricati sono stati realizzati da agricoltori per uso agricolo non è ammissibile un uso diverso da quello autorizzato (art. 60 comma 2 lettera a) della L.R. 12/2005).

Inoltre, poiché la finalità della norma è quella di incentivare il recupero di manufatti in area agricola attualmente dismessi o sottoutilizzati in coerenza con la finalità della norma e la salvaguardia della rete ecologica e degli elementi del paesaggio, ***si suggerisce di stabilire un incremento massimo del volume inversamente proporzionale al volume esistente. Tale aspetto consente di contemperare l'esigenza di salvaguardare il funzionamento delle rete ecologica provinciale e gli scenari paesaggistici da interventi potenzialmente intrusivi.***

Le NTA della Variante al PGT non individuano le distanze per le nuove edificazioni in presenza di strutture agricole preesistenti: ***L'art. 20.1 delle NTA di Piano dovrà pertanto essere integrato inserendo adeguate distanze per le nuove edificazioni previste in zone contigue alle aree a vocazione agricola in presenza di strutture agricole preesistenti.***

1.6 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei boschi riconoscendone le funzioni naturalistiche, protettive, faunistiche, paesaggistiche, ricreative e produttive, rinviando alla predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF):

- a) l'individuazione delle aree boscate, in conformità alla legge regionale 31/2008, nonché le diverse tipologie forestali e la funzione assegnata ai comprensori boscati;
- b) la definizione degli indirizzi colturali specifici per ogni tipologia forestale ed eventuali deroghe al taglio a raso dei boschi;
- c) la definizione delle modalità e delle limitazioni in riferimento alla trasformazione dei boschi e di eventuali deroghe alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- d) la definizione dei criteri, delle tipologie e della localizzazione degli interventi compensativi previsti dalla legge regionale 31/2008;
- e) la definizione dei sistemi silvicolture atti a favorire la disseminazione delle specie pregiate autoctone, anche allo scopo di salvaguardare specie in via di estinzione a livello locale;
- f) la pianificazione delle problematiche fitosanitarie, degli incendi boschivi, dell'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e terreni incolti, della viabilità agro-silvo-pastorale, del mantenimento degli alpeggi, della ricostituzione delle selve castanili e dell'utilizzo delle biomasse vegetali;

- g) la previsione di incentivi per la manutenzione del territorio, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed il coinvolgimento degli operatori agricoli;
- h) le disposizioni regolamentari per la salvaguardia degli alberi monumentali;
- i) la definizione delle priorità per l'erogazione di incentivi e contributi in ambito forestale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, il PIF della Provincia di Como costituisce specifico piano di settore del PTCP.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite nel PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per i Piani di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2, lett. f dell'art. 8 della citata legge.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato definitivamente approvato il PIF il cui art. 13 delle NTA stabilisce che:

- **in sede di adeguamento dei PGT ai sensi dell'art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante di recepimento del PIF ai sensi dell'art. 48, comma 3 della l.r. 31/2008, i Comuni provvederanno ad un approfondimento dell'analisi del territorio forestale, da rendere coerente con la scala di rappresentazione propria del PGT. L'approfondimento dell'indagine forestale è condizione obbligatoria per l'eventuale rilocalizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta;**
- l'approfondimento di indagine forestale non è richiesto per i procedimenti, determinanti perfezionamento/variante di PGT, successivi alla variante di adeguamento al PIF ed ai procedimenti avviati prima dell'approvazione definitiva del piano.

Ciò premesso il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como dovrà essere aggiornato secondo le modalità stabilite dall'art. 9 delle NTA del PIF, mediante la rettifica dell'area vincolata ai sensi dell'art. 25 del r.r. 5/2007 e s.m.i. localizzata in prossimità dell'area sportiva (rappresentata nell'estratto cartografico allegato), in quanto erroneamente perimetrata. Conseguentemente l'ambito di "Modifica n° 5" non interferisce con alcun ambito tutelato a bosco.

La Variante di PGT non determina maggior consumo di bosco rispetto a quello assegnato al Comune dal PIF e non comporta differenti previsioni agli ambiti boscati per i quali il PIF ha riconosciuto la trasformazione ordinaria a delimitazione esatta con vincolo di destinazione, così come non costituisce adeguamento al PIF, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 5.12.2008, n. 31, in quanto non prevede alcuna indagine di dettaglio della superficie forestale, così come previsto dall'art. 13 delle NTA del PIF.

1.7 La rete viaria

Le norme del PTCP dispongono che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono:

- a) riprodurre su scala adeguata le reti viarie esistenti e le proposte di nuovi tracciati, potenziamento e riqualifica, compreso le relative fasce di rispetto, degli interventi previsti dal PTCP;

- b) definire la riorganizzazione della rete viaria locale e, ove interferente, garantire la tutela della sentieristica storica

L'articolo 21.2 - "Fasce di rispetto stradale" delle NTA del PdR deve essere modificato esplicitando che **la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti e relative dotazioni di servizio è consentita nei soli tratti stradali non interessati dalla rete ecologica provinciale**, allo scopo di salvaguardare la funzionalità delle rete ecologica e evitare nuovo consumo di suolo non edificato, anche in relazione ai limiti imposti dal Piano Territoriale Regionale in attuazione della LR 31/2014 e s.m.i.

Inoltre, poiché gli "strumenti operativi" del PTR individuano il Comune tra quelli interessati da obiettivi prioritari in ordine al sistema infrastrutturale, a **titolo collaborativo e ferma restando la competenza di Regione Lombardia in ordine alle modalità di recepimento del tracciato dell'Autostrada Regionale Varese – Como – Lecco, si suggerisce di concordare con gli Uffici Regionali le modalità di recepimento nella Variante al PGT.**

1.8 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Il PGT contiene lo studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica in ottemperanza alla L.R. 12/2005 (art. 57, comma 1) ed alla D.G.R. n. 9/2616 del 30.11.2011 "*Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio*".

Nella Variante al PGT del 2013 il Comune ha attivato una revisione dello studio geologico adottato e nel novembre 2018 ha predisposto un documento di aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.

La variante in oggetto interessa gli ambiti AT1a – AT1b – ATP1 – RFR2 – Modifica 5 ricadenti in classe di fattibilità geologica 2 e/o 3.

Fermo restando quanto normato nelle N.T.A. dello Studio geologico a supporto del PGT tali classificazioni non risultano, in linea generale, in contrasto con le trasformazioni proposte.

Si ricorda infine che:

- ***le prescrizioni del PAI o le NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno sulle NTA geologiche;***
- ***gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.;***
- ***l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05. Tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nella Deliberazione di approvazione del PGT.***

2. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'invio alla Regione ed alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante generale al PGT del Comune adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 dell'08 gennaio 2019 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:

1. *La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP*

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

1.3 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP e gli indici di sostenibilità insediativa - criteri premiali

La Superficie Limite Ammissibile di Espansione residua, pari a 39.771,00 mq dovrà essere utilizzata quale quantità di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

1.4 La rete ecologica

Poiché la Variante al PGT non identifica gli azzonamenti riconducibili alla rete ecologica provinciale, si ritiene che siano assoggettabili alla disciplina dell'articolo 11 delle NTA del PTCP:

- Zone PAU
- Zone RNP
- Zone AAC

1.5 Gli ambiti destinati all'attività agricola

Nelle aree azzonate come "AAC" occorre precisare che se detti fabbricati sono stati realizzati da agricoltori per uso agricolo non è ammissibile un uso diverso da quello autorizzato (art. 60 comma 2 lettera a) della L.R. 12/2005).

Integrare l'art. 20.1 delle NTA inserendo adeguate distanze per le nuove edificazioni previste in zone contigue alle aree a vocazione agricola in presenza di strutture agricole preesistenti

1.7 Rete viaria

Precisare all'articolo 21.2 - "*Fasce di rispetto stradale*" delle NTA del PdR che la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti e relative dotazioni di servizio è consentita nei soli tratti stradali non interessati dalla rete ecologica provinciale.

2. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'invio alla Regione ed alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.

B) Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.5 Gli ambiti destinati all'attività agricola

Stabilire un incremento massimo del volume inversamente proporzionale al volume esistente. Tale aspetto consente di contemperare l'esigenza di salvaguardare il funzionamento delle rete ecologica provinciale e gli scenari paesaggistici da interventi potenzialmente intrusivi.

1.7 La rete viaria

Concordare le modalità di recepimento del tracciato dell'Autostrada Regionale Varese – Como – Lecco nella Variante al PGT con gli Uffici di Regione Lombardia.

1.8 Componente geologica, idrogeologica e sismica

1.8.1 l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla L.R. 12/2005;

1.8.2 le prescrizioni della NTA del PAI e/o dello SRIM, ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;

1.8.3 gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.

Si ricorda infine che:

- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al

- PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
 - la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in formato digitale alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

Lì, 02/05/2019

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Estratto cartografico

